

PROCEDURA DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

Giunta:

U. G. D. C. E. C. 2011 – 2014

Delegato Nazionale:

Dott. Gianvito Morretta

Commissione:

CONCORDATO PREVENTIVO

PRESIDENTE – DOTT. EDOARDO GRIMALDI

Sottocommissione:

Sovraindebitamento

Autori:

Dott. Andrea Sismondi – Coordinatore

Dott. ssa Carla Favero

Dott. ssa Emma Scavo

Dott. ssa Silvia Razzolini

Dott. ssa Vanessa Fabbiano

INDICE

1. INTRODUZIONE *Vanessa Fabbiano*

1. 1. La disciplina del sovraindebitamento.....	3
1. 2. L'accordo ed il piano.....	4
1. 3. Conclusioni.....	7

2. L'ART. 8 LEGGE SOVRA INDEBITAMENTO – COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO:

CONTENUTO DELL'ACCORDO O DEL PIANO DEL CONSUMATORE *Carla Favero*

2. 1. La norma di legge.....	8
2. 2. Il contenuto dell'accordo nella legge 3/2012.....	8
2. 3. La proposta di accordo o piano del consumatore.....	9
2. 4. Il piano sulla crisi di impresa e il piano sul sovraindebitamento civile: dubbi.....	10

3. ACCORDO DEL DEBITORE *Andrea Sismondi*

3. 1. Procedimento pre - udienza.....	12
3. 2. Udienza.....	13
3. 3. Omologazione.....	14

4. “COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO” E “CONCORDATO PREVENTIVO”:

ANALISI COMPARATA *Silvia Razzolini*

4. 1. Presupposti di ammissibilità.....	16
4. 2. Contenuto del piano, deposito e procedimento.....	17
4. 3. Raggiungimento dell'accordo ed eventuale omologazione.....	18
4. 4. Impugnazione e risoluzione dell'accordo.....	19
4. 5. Organismo di Composizione della Crisi - OCC.....	19
4. 6. Ulteriori parallelismi con la disciplina concordataria.....	20

5. ACCODO DEL DEBITORE: CASO PRATICO *Emma Scavo*

1. INTRODUZIONE

(di Vanessa Fabbiano)

1. 1. La disciplina del sovraindebitamento

La disciplina del sovraindebitamento, prevista dalla legge 27.01.2012, n. 3, rappresenta una novità assoluta per l'ordinamento italiano poiché recupera il vuoto legislativo generato dalla riforma delle procedure concorsuali del 2005. La Riforma del 2005, infatti, ha eliminato uno degli aspetti sanzionatori previsti dalla legge fallimentare del 1942 e aggiungendo, a favore del fallito persona fisica, la possibilità dell'esdebitazione (art. 142 e ss. l. fall.). Tale procedura si sostanzia nel diritto alla cancellazione di tutti i debiti non soddisfatti dalla liquidazione dell'attivo della procedura concorsuale dopo la conclusione di quella aperta con la sentenza dichiarativa di fallimento. Alla persona fisica, in sostanza, è stata riconosciuta la possibilità concreta di ripartire con una nuova attività commerciale. Ciò nella consapevolezza che è difficile che il debitore fallito, chiuso il fallimento e soddisfatti i Creditori attraverso la liquidazione fallimentare, possa altrimenti liberarsi dei debiti residui. Tale eventualità, ininfluenza per i soci limitatamente responsabili, assume valenza verso i soci illimitatamente responsabili.

La riforma del 2005, quindi, ha "concettualmente" previsto la possibilità per questi soggetti, di una nuova partenza. Questa possibilità, tuttavia, essendo "inserita" nella legge fallimentare si è scontrata con taluni limiti oggettivi di applicabilità dovuti, principalmente, ai requisiti dimensionali tracciati dall'art. 1 L.F. .

Secondo la Riforma del 2005 una cospicua parte di debitori, dunque, non può beneficiare dell'esdebitazione, pur avendo interesse a mettere a disposizione dei Creditori l'intero patrimonio per liberarsi dei debiti accumulati e dall'esecuzione individuale, nonostante la stessa rimanga inefficiente in termini di realizzo e di soddisfacimento dei Creditori.

La legge 3/2012, introducendo la disciplina della crisi da sovra indebitamento, ha posto parziale rimedio a questa situazione dedicando attenzione all'insolvente civile, in particolare, e a tutti i soggetti esclusi dalla legge fallimentare, in generale.

Ciò emerge dai disposto dell'art. 6, che enfatizza le finalità della nuova disciplina specificando che la stessa pone rimedio alle situazioni di sovraindebitamento che non sono né soggette, né assoggettabili alle procedure concorsuali dell'ordinamento italiano. L'art. 7, c. 2, invece, aggiunge che *la proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti, che il debitore può presentare ai Creditori, presuppone, a pena d'inammissibilità, la non assoggettabilità a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal presente capo*. Prevedendo nel proprio ordinamento una procedura dedicata all'insolvente civile persona fisica, l'Italia si è allineata agli altri Paesi occidentali, come raccomandato dalla Banca Mondiale, ed ha completato le fattispecie astratte delle procedure concorsuali.

Nonostante ciò la procedura, disciplinata dalla legge 3/2012, è apparsa sin da subito parziale nelle sue disposizioni iniziali tanto da richiedere integrazioni successive da parte del legislatore. In origine, infatti, la legge prevedeva soltanto la possibilità di omologare presso il Tribunale un accordo tra debitore e Creditori a contenuto dilatorio o remissorio, idoneo a porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento, a cui si accompagnava il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive. Non prevedeva una procedura di liquidazione dei beni dell'insolvente civile, analoga al fallimento cui seguissero effetti esdebitatori.

La mancanza è stata assolta con il d. l. 179/2012, il quale ha poi modificato profondamente la disciplina istituendo tre diverse procedure:

1. Il piano del consumatore.
2. L'accordo del debitore.
3. La liquidazione dei beni.

Le prime due procedure sono affini al concordato, mentre la terza è più vicina alla procedura fallimentare.

La disciplina, in conclusione, si presenta come strumento concorsuale con effetti esdebitatori e non a carattere negoziale – transattivo.

1. 2. L'accordo ed il piano

Il legislatore ha previsto che il debitore in stato di sovraindebitamento può proporre ai Creditori un accordo di ristrutturazione dei debiti sulla base di un piano (art. 7) che preveda la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei crediti futuri (c. 1 art. 8).

La proposta di accordo, dunque, può avere qualunque contenuto e carattere dilatorio o esdebitatorio o può cumulare entrambe queste soluzioni purchè sia sempre assicurato il regolare pagamento dei crediti impignorabili, ossia vale che i debiti siano pagati alla scadenza prevista nel contratto ed in misura integrale. L'accordo, inoltre, è obbligatorio per tutti i Creditori (art. 12, c. 3) con la conseguenza che non si prevede più l'integrale pagamento dei Creditori estranei che non abbiano aderito o partecipato all'accordo. I crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca, invece, possono non essere soddisfatti integralmente solo nell'ipotesi in cui sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile sul ricavato in caso di liquidazione e avuto riguardo al valore di mercato dei beni oggetto della prelazione. Il valore dovrà essere attestato dall'organismo di composizione della crisi – OCC (art. 7, c. 1). Va aggiunto che la proposta di accordo in cui sia contemplata la prosecuzione dell'attività d'impresa, chiaramente impresa non soggetta a fallimento, può prevedere la moratoria fino ad un anno dall'omologazione per il pagamento dei Creditori

muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione (art. 8, c. 4). La previsione di non integrale soddisfazione dell'art. 7 non ha, chiaramente, efficacia nei confronti dei crediti relativi ai tributi, all'imposta sul valore aggiunto ed alle ritenute operate e non versate. In tali casi il piano può avere esclusivamente carattere dilatorio. In caso di mancato rispetto del termine di novanta giorni dalle scadenze previste per questi crediti, l'accordo cessa di diritto di produrre effetti (art. 11, c. 5).

Il piano può prevedere, altresì, l'affidamento del patrimonio del debitore ad un gestore, nominato dal giudice, per la liquidazione, la custodia e la distribuzione del ricavato ai Creditori. Il gestore può essere individuato tra i professionisti in possesso dei requisiti per la nomina a curatore (art. 28 l. fall.), potrebbe, quindi, essere lo stesso organismo di composizione della crisi (OCC) a svolgere tale ruolo. La figura è simile a quella del liquidatore, ma non identica. Nel caso in cui, infatti, sia previsto nell'accordo o nel caso in cui per la soddisfazione dei crediti debbano essere impiegati beni sottoposti a pignoramento, il giudice, su proposta dell'OCC, nomina un liquidatore (art. 13, c. 1) con requisiti di curatore, con potere di disporre, in via esclusiva, dei beni e delle somme incassate.

Per quanto attiene il contenuto, il piano deve, innanzitutto, assicurare l'integrale pagamento dei titolari di crediti impignorabili e dei crediti tributari, per i quali è ammessa, come detto, soltanto la dilazione. I Creditori privilegiati hanno diritto al pagamento integrale, ma non hanno il diritto di voto, salvo che rinuncino alla prelazione (art. 11, c. 2).

Il piano deve prevedere i termini e le modalità di pagamento dei Creditori, che possono essere suddivisi in classi, le eventuali garanzie rilasciate per l'adempimento dei debiti, le modalità per l'eventuale liquidazione dei beni (art. 7, c. 1). Non è espressamente previsto, come nell'accordo di ristrutturazione disciplinato dall'art. 182-bis, che i Creditori debbano essere soddisfatti secondo la regola del concorso. La circostanza, tuttavia, che l'art. 7, c. 2, lett. a) indichi le procedure disciplinate dalla legge come "concorsuali" fa ritenere che la regola della *par condicio* dei Creditori debba essere applicata, visto che in mancanza non avrebbe ragione d'essere la previsione di classi e, conseguentemente, verrebbe reso inefficace il principio della parità tra Creditori. Il piano, pertanto, può stabilire condizioni differenziate soltanto tra le classi, fermo restando il principio che i titolari di crediti impignorabili, i crediti tributari ed i Creditori privilegiati capienti debbono essere soddisfatti integralmente. Quanto alle classi, il legislatore ha previsto la possibilità, ma non ha previsto che esse *raggruppino crediti con natura giuridica ed interessi economici omogenei* (art. 160, c. 1, lett. c) l. fall.), anche se ovviamente al loro interno dovrà essere stabilito un trattamento economico uguale, sì da favorire il consenso dei Creditori.

Anche le modalità di liquidazione dei beni debbono essere indicate nel piano. La nomina obbligatoria del liquidatore riguarda soltanto il caso in cui vi siano beni sottoposti a pignoramento. In tale ipotesi il liquidatore dispone in via esclusiva dei beni pignorati e delle somme incassate dalla loro alienazione senza ulteriori poteri. Non potrà disporre dei beni che non siano oggetto di pignoramento o dei crediti non

pignorati, né potrà procedere alla distribuzione del ricavato ai Creditori. Ovviamente la nomina del liquidatore, nell'ipotesi che esso sia previsto nel piano, potrà comportare l'attribuzione a quest'ultimo di maggiori poteri, in conformità al contenuto del piano.

I pagamenti e gli atti dispositivi dei beni posti in essere in violazione dell'accordo e del piano sono inefficaci rispetto ai Creditori anteriori alla proposta del debitore. Ne deriva che per effetto della presentazione della proposta o, comunque, a seguito dell'omologazione dell'accordo, il debitore perde la disponibilità del proprio patrimonio, almeno della parte di esso considerata nel piano. Diversamente da quanto prevedeva la l. n. 3/2012 la sanzione dell'atto di disposizione non è la nullità, ma l'inefficacia¹, come per il fallimento. Il legislatore si è adeguato alla regola per cui non ogni atto di disposizione deve essere sanzionato, ma soltanto quello che lede gli interessi dei Creditori e soltanto nella misura in cui costoro si dolgono dell'atto illegittimo posto in essere. Il giudice (art. 13, c. 3), sentito il liquidatore e verificata la conformità dell'atto dispositivo all'accordo, anche con riferimento alla possibilità di pagamento dei crediti impignorabili e dei crediti tributari che debbono essere soddisfatti integralmente, autorizza lo svincolo delle somme e ordina la cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e di ogni altro vincolo, ivi compresa la pubblicità della proposta e del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei Creditori. L'interpretazione letterale dell'articolo relega i poteri del giudice, nel rapporto con il liquidatore, alla sola autorizzazione a svincolare le somme ricavate dalla liquidazione affinché vengano eseguiti i pagamenti, come da piano, ai Creditori. È ragionevole ritenere che i poteri autorizzativi spettino al giudice soltanto nei casi in cui vi è un liquidatore o per previsione obbligatoria di legge o perché indicato nella proposta. Dove, invece, vi è la nomina di un gestore tali poteri non spetteranno al giudice, precisando tale norma che al gestore compete anche la distribuzione del ricavato (art. 7). La legge di conversione ha aggiunto all'art. 13 il c. 4 bis che stabilisce che i crediti sorti in occasione o in funzione di uno dei procedimenti di cui alla presente sezione sono soddisfatti con preferenza rispetto agli altri, con esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno ed ipoteca per la parte destinata ai Creditori garantiti. È, dunque, riconosciuta la prededuzione sia nell'ambito della procedura di accordo che del piano del consumatore per i crediti sorti in occasione o in funzione delle predette procedure. La proposta deve contenere, oltre al piano, la sottoscrizione del debitore e dei terzi che consentano il conferimento, anche in garanzia, di redditi o beni sufficienti per l'attuabilità dell'accordo, nei casi in cui i redditi del debitore non garantiscano da soli la fattibilità del piano. La proposta deve anche indicare le eventuali limitazioni all'accesso al mercato del credito al consumo di cui soffre il debitore, ovvero all'utilizzo di strumenti di pagamento elettronico a credito ed alla sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari.

La proposta ed il piano sono redatti con l'ausilio degli organismi di composizione della crisi con sede nel circondario del Tribunale competente e non è ammissibile nei casi in cui:

¹ Tribunale di Torino.

- a) il debitore è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle della disciplina del sovraindebitamento;
- b) ha fatto ricorso ai procedimenti di sovraindebitamento nei cinque anni anteriori;
- c) ha subito per causa a lui imputabile la risoluzione o l'annullamento dell'accordo o la revoca o la cessazione degli effetti del piano del consumatore;
- d) ha fornito documentazione che non consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale (art. 7, c. 2).

1. 3. Conclusioni

La legge sul sovra indebitamento, dunque, riconosce al debitore la facoltà di redigere un accordo con i Creditori. Il debitore, inoltre, deve essere esclusivamente una persona fisica, ossia un consumatore, una microimpresa o non essere assoggettabile a procedure concorsuali, e si deve trovare in una situazione di perdurante squilibrio tra obbligazioni assunte e patrimonio prontamente liquidabile, nonché in una definitiva incapacità di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni.

La proposta viene redatta con l'ausilio degli organismi di composizione della crisi e si sostanzia in un accordo di ristrutturazione dei debiti sulla base di un piano di ammortamento dei debiti che assicuri il pagamento dei debiti contratti senza pregiudicare i diritti di chi all'accordo non ha aderito.

L'espletamento delle attività, di competenza del giudice e del debitore, nonché l'omologazione, il ruolo delle parti e i termini sono sottoposte ad un'articolata e completa procedura nei vari articoli della legge al fine di garantire una corretta instaurazione del contraddittorio.

L'elemento della legge in grado di incidere sensibilmente sulla posizione del debitore in difficoltà, risiede nella possibilità di sospensione di ogni azione individuale esecutiva da iniziarsi o già in corso.

All'udienza il giudice, in assenza di iniziative o atti in frode ai Creditori, dispone che, per non oltre centoventi giorni, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali, nè disposti sequestri conservativi, nè acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei Creditori aventi titolo o causa anteriore. La sospensione non opera nei confronti dei titolari di crediti impignorabili.

La revoca interviene di diritto se il debitore non esegue integralmente, entro novanta giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti alle Agenzie fiscali e agli Enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie.

L'esecuzione dell'accordo prevede la possibilità di nominare un liquidatore che sovrintenda alla realizzazione. La legge di composizione della crisi da sovraindebitamento, quindi, dovrebbe garantire il debitore onesto ed in difficoltà dal rischio di perdere tutto ed i Creditori insoddisfatti di ottenere il pagamento in termini certi o almeno di evitare le lungaggini e le incertezze della procedura esecutiva ordinaria.

2. L'ART. 8 LEGGE SOVRAINDEBITAMENTO – COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO CONTENUTO DELL'ACCORDO O DEL PIANO DEL CONSUMATORE

(di Carla Favero)

2. 1. La norma di legge

Art. 8 Contenuto dell'accordo o del piano del consumatore

1. *La proposta di accordo o di piano del consumatore prevede la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei crediti futuri.*

2. *Nei casi in cui i beni e i redditi del debitore non siano sufficienti a garantire la fattibilità dell'accordo o del piano del consumatore, la proposta deve essere sottoscritta da uno o più terzi che consentono il conferimento, anche in garanzia, di redditi o beni sufficienti per assicurarne l'attuabilità.*

3. *Nella proposta di accordo sono indicate eventuali limitazioni all'accesso al mercato del credito al consumo, all'utilizzo degli strumenti di pagamento elettronico a credito e alla sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari.*

4. *La proposta di accordo con continuazione dell'attività d'impresa e il piano del consumatore possono prevedere una moratoria fino ad un anno dall'omologazione per il pagamento dei crediti muniti di privilegio, pegno od ipoteca salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione.*

2. 2. Il contenuto dell'accordo

L'accordo del debitore consiste in un "patto" tra il debitore ed i propri Creditori, il quale viene raggiunto sulla base di una proposta, formulata dal debitore con l'ausilio di un organismo di composizione della crisi, avente ad oggetto un piano di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti contenente, tra le altre:

- il regolare pagamento dei titolari di crediti impignorabili ai sensi dell'art. 545 c. p. c.² e delle altre disposizioni contenute in leggi speciali;
- la previsione di scadenze e modalità di pagamento dei Creditori, anche se suddivisi in classi;
- l'indicazione di eventuali garanzie rilasciate per l'adempimento dei debiti;
- l'indicazione delle modalità per l'eventuale liquidazione dei beni;

² Crediti alimentari; crediti aventi per oggetto sussidi di grazia o di sostentamento a persone comprese nell'elenco dei poveri, oppure sussidi dovuti per maternità, malattie o funerali da casse di assicurazione, da Enti di assistenza o da istituti di beneficenza; somme dovute dai privati a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego.

- la previsione di un eventuale affidamento del patrimonio del debitore ad un gestore per la liquidazione, la custodia e la distribuzione del ricavato ai Creditori, da individuarsi in un professionista in possesso dei requisiti per la nomina a curatore fallimentare, il quale sarà poi nominato dal giudice;
- la ricostruzione della posizione fiscale del debitore e l'indicazione di eventuali contenziosi pendenti.

È possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possano non essere soddisfatti integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi.

E' possibile, altresì, prevedere una moratoria fino ad un anno dall'omologazione per il pagamento dei Creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione. In ogni caso, con riguardo ai tributi costituenti risorse proprie dell'Unione europea, all'imposta sul valore aggiunto ed alle ritenute operate e non versate, il piano può prevedere esclusivamente la dilazione del pagamento. La previsione di un pagamento parziale e di una dilazione nel pagamento dei crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca sembra, probabilmente, essere funzionale allo scopo di ampliare la possibilità di ricorrere a tale procedura anche nelle ipotesi, frequenti nella pratica, in cui il debitore abbia beni già gravati da garanzie reali.

2. 3. La proposta di accordo o piano del consumatore nella legge 3/2012

Quando il debitore, in possesso dei requisiti per proporre l'accordo di composizione della crisi, riveste anche la qualità di consumatore ha la facoltà di scegliere se proporre al giudice un piano di risanamento dei suoi debiti, anziché ricorrere all'accordo con i propri Creditori.

Tanto sotto il profilo contenutistico, quanto sotto il profilo degli effetti, il piano del consumatore è soggetto ad una disciplina analoga a quella dell'accordo del debitore. Il nuovo c. 1 – *bis* dell'art. 7 dispone, infatti, che, fermo il diritto di proporre ai Creditori un accordo, il consumatore in stato di sovraindebitamento può proporre, con l'ausilio degli organismi di composizione della crisi, un piano contenente le previsioni di cui all'art. 7 c. 1), il quale comma disciplina il contenuto del piano oggetto dell'accordo del debitore. Ne deriva che il piano del consumatore ha ad oggetto gli stessi elementi prescritti per l'accordo del debitore, in quanto viene operato un rinvio alle previsioni relative all'accordo di ristrutturazione dei debiti.

A differenza dell'accordo del debitore, però, il piano del consumatore non sembra avere carattere negoziale, in quanto per la sua omologazione non occorre il consenso dei Creditori. Poiché il piano del consumatore non forma oggetto di un accordo con i propri Creditori, il c. 3 – *bis* dell'art. 9 impone, a garanzia dell'interesse di questi ultimi, che alla proposta venga allegata una relazione particolareggiata

dell'organismo di composizione della crisi contenente: l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni; l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte; il resoconto sulla solvibilità del consumatore negli ultimi cinque anni; l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai Creditori; il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dal consumatore a corredo della proposta, nonché sulla probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria. Relativamente al procedimento di omologazione del piano del consumatore, che non prevede il consenso dei Creditori, l'art. 12 – bis, c. 3 e c. 4 dispone che, verificata la fattibilità del piano e l'idoneità dello stesso ad assicurare il pagamento dei crediti impignorabili, nonché dei crediti di cui all'art. 7, c. 1, terzo periodo (tributi costituenti risorse proprie dell'Unione europea, imposta sul valore aggiunto e ritenute operate e non versate), e risolta ogni altra contestazione anche in ordine all'effettivo ammontare dei crediti, il giudice, quando esclude che il consumatore abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere, ovvero che abbia colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali, omologa il piano, disponendo per il relativo provvedimento una forma idonea di pubblicità.

Come per l'accordo del debitore, quando il piano prevede la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili o di beni mobili registrati, il decreto deve essere trascritto, a cura dell'organismo di composizione della crisi. Con l'ordinanza di diniego il giudice dichiara l'inefficacia del provvedimento di sospensione delle azioni esecutive individuali, ove adottato. Quando uno dei Creditori o qualunque altro interessato contesta la convenienza del piano, il giudice lo omologa se ritiene che il credito possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore alla procedura di liquidazione del patrimonio disciplinata dalla legge in esame.

2. 4. Il piano sulla crisi d'impresa e il piano sul sovraindebitamento civile: dubbi

L'accordo di ristrutturazione dei debiti deve organizzarsi in un piano che assicuri il regolare pagamento dei Creditori impignorabili (art. 7, c. 1). La proposta può prevedere la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma (art. 8 c. 1). La seconda disposizione è chiaramente influenzata dalla disciplina dei concordati, anche se organizzabili secondo una libera proposta ai Creditori.

Entrambe le disposizioni – sull'accordo e sul contenuto della proposta – si focalizzano intorno al concetto di "piano", fondamentale anche nel diritto concorsuale riformato.

Proprio il riferimento alla pianificazione solleva delle perplessità in quanto alcuna giurisprudenza ritiene che il piano ripete una natura non giuridica, ma aziendale: la pianificazione null'altro è che la formalizzazione di una determinata strategia d'impresa. Nel diritto della crisi d'impresa, in particolare, rileva il piano di superamento della crisi: la strategia di composizione della crisi anche senza accordo con i Creditori per

quanto riguarda il piano del consumatore; la strategia di composizione della crisi mediante deliberazione della proposta è formalizzata nel piano sottostante al concordato (che non si preoccupa degli estranei e dei dissenzienti per essere cogente per tutti i Creditori concorsuali).

Il piano di superamento della crisi d'impresa si compone, solitamente, di tre elementi essenziali per la scienza aziendalistica:

- *Business restructuring*
- *Asset restructuring*
- *Debt restructuring*

e provvede a organizzare secondo precise scelte strategiche (di conservazione dell'impresa o di liquidazione dell'attività) il superamento della crisi. Alla base dell'idea stessa di piano è l'impresa come attività; essenziale presupposto concettuale del rilievo del piano nel diritto della crisi d'impresa è la dimensione dinamica della responsabilità patrimoniale e, dunque, la consapevolezza che la capacità adempitiva dell'imprenditore è strettamente connessa – piuttosto che al patrimonio staticamente considerato – allo svolgimento dell'attività produttiva.

Il debitore civile, infatti, non ha che un patrimonio incapiente e una massa di debiti. Non svolge alcuna azione sul mercato. Non deve procedere a nessuna ristrutturazione di attività produttive. Deve, piuttosto, controllare e limitare la dannosa propensione al consumo, e aborrire il consumo irresponsabile³.

Non vi sarebbe, dunque, nessuno spazio apprezzabile per la pianificazione del recupero della solvibilità.

In conclusione, mentre la pianificazione può essere utile e comprensibile per il trattamento della crisi della piccola impresa non fallibile, in nessun modo, invece, sembra essere proficuamente utilizzabile (e nemmeno effettivamente comprensibile) per il trattamento dell'insolvenza civile e non perché l'insolvenza civile non sia componibile consensualmente, ma perché nella composizione negoziale dell'insolvenza civile non si apprezza nessuna rilevanza dell'aspetto finanziario prospettico inteso questo come la capacità futura di generare risorse finanziarie.

Proprio la connessione tra l'aspetto finanziario attuale e quello atteso, ossia prospettico, giustifica sopra tutti, la pianificazione.

³ Nella legge è stabilito che l'accordo di ristrutturazione possa indicare limitazioni all'accesso al mercato del credito al consumo, all'utilizzo degli strumenti di pagamento elettronico a credito e alla sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari

3. ACCORDO DEL DEBITORE

(di Andrea Sismondi)

La legge sovraindebitamento 3 del 2012 come già emerso in precedenza, ha previsto anche per i soggetti "non fallibili", ma esercenti attività d'impresa o lavoro autonomo una procedura "concordataria" denominata "accordo del debitore".

Tale procedura è specificatamente disciplinata nella Sez. I, Par. 2, artt. 10, 11, 12 e, congiuntamente al piano del consumatore, nella Sez. I, Par. 4, artt. 13 – 14 oltre, naturalmente, alle Sez. 1 e 3 relative, rispettivamente, alle "disposizioni generali" ed alle "disposizioni comuni".

L'inquadramento della procedura all'interno della norma consente di analizzarla. Nello specifico risulta di particolare interesse ripercorrere sinteticamente ed in maniera organica la procedura di accordo del debitore delineata nel secondo paragrafo della Sezione 2 della legge.

A tal proposito si ricorda che, a parere di chi scrive, la procedura è di carattere concorsuale come si desume dall'art. 6 il quale prevede che *"Al fine di porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento non soggette né assoggettabili a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal presente capo"*. Formula ripetuta anche al c. 2 dell'art. 7.

Si evidenzia, inoltre, che il Tribunale di Firenze, con provvedimento del giugno 2013, ha riconosciuto la competenza della cancelleria fallimentare dal momento del deposito della domanda in poi. La fase di nomina dell'OCC e di autorizzazione allo stesso ad accedere alle banche dati ex art. 15 c.9 (se precedente al deposito della domanda) è, invece, riservata alla volontaria giurisdizione.

3. 1. Procedimento pre – udienza

Il procedimento ha inizio con l'emanazione, da parte del Giudice⁴, di un decreto che:

- stabilisce una forma idonea di pubblicità della proposta e del decreto (presumibilmente a carico dell'OCC);
- stabilisce la pubblicazione degli stessi nel registro delle imprese (presumibilmente a carico dell'OCC) ovviamente solo se il debitore esercita attività d'impresa;

⁴ Si considera essere il Giudice Delegato per i motivi già esposti.

- ordina, a cura dell' OCC, la trascrizione del decreto in caso di cessione o affidamento a terzi (quindi anche nel caso di liquidatore ex art 13 c. 1 o gestore della liquidazione ex art 7 c. 1) di beni immobili o mobili registrati;
- dispone, per i Creditori anteriori e fino alla definitiva omologa dell'accordo, che, sotto pena di nullità, non possono essere:
 1. iniziate o proseguite azioni esecutive individuali;
 2. disposti sequestri conservativi;
 3. acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore.

Tale sospensione non opera, chiaramente, nei confronti dei titolari di crediti impignorabili.

Il decreto sopra citato è equiparato all'atto di pignoramento ai sensi dell'art. 10 c. 5.

3. 2. Udienza

L'udienza, fissata con il decreto ex art. 10 c. 1, si dovrà tenere nel termine di 60 giorni dal deposito della documentazione. Il Giudice, in tale occasione dovrà preventivamente accertare l'eventuale presenza di iniziative o atti in frode ai Creditori. Dovrà, quindi, disporre la revoca del decreto di cui sopra ed, infine, ordinare la cancellazione delle trascrizioni dello stesso nonché la cessazione di ogni altra forma di pubblicità. Ai sensi dell'art. 10 c. 3 – bis, dalla data del decreto di fissazione dell'udienza fino all'omologazione dell'accordo, gli atti di straordinaria amministrazione dovranno essere autorizzati dal giudice pena la loro inefficacia rispetto ai Creditori anteriori la pubblicità del decreto.

Per le imprese sembra essere chiaro il riferimento alla pubblicazione presso il Registro Imprese e, presumibilmente, con riferimento alla data di iscrizione e non di deposito dello stesso, poiché solo allora si può ritenere eseguita la pubblicità prescritta.

Più ardua sembra essere la soluzione per gli altri soggetti. Una volta arrivati all'udienza verranno verificate le maggioranze, arrivate all'OCC nei dieci giorni precedenti, che per avere il successo della procedura dovranno essere pari al 60% dei crediti.

A tal proposito si evidenzia che, a parere di chi scrive, la maggioranza:

- si deve intendere sull'importo dei crediti e non sul numero dei Creditori;
- è da considerarsi nel complesso dei crediti e non per singole classi (ove presenti).

Si ricorda a tal proposito che, ai sensi dell'art. 11 c. 2:

- I Creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca dei quali la proposta prevede l'integrale pagamento non sono computati ai fini del raggiungimento della maggioranza e non hanno diritto di esprimersi sulla proposta, salvo che non rinuncino in tutto o in parte al diritto di prelazione.

A tal proposito è da notare che la norma non specifica, al contrario dell'art. 177 L. F., che tale rinuncia è "*ai soli fini del concordato*" o "*dell'accordo*" nel caso di specie.

Se, inoltre, la proposta prevede uno stralcio di parte del credito prelatizio sorgono perplessità circa il voto dello stesso e, in particolare, se tale voto sia da computare per l'intero oppure solamente per la parte stralciata. Resta il dubbio, infine, se l'importo stralciato sarà da intendere perso oppure soddisfatto con la percentuale prevista per i chirografi.

- Si evidenzia anche la previsione dell'art. 7 c. 1, che esclude la possibilità di pagare parzialmente i tributi costituenti risorse proprie dell'Unione europea, l'imposta sul valore aggiunto e le ritenute operate e non versate. Tale debiti potranno essere oggetto esclusivamente di dilazione.

Non si può non notare che tale previsione creerà difficoltà in caso di pagamento parziale dei Creditori prelatizi in quanto l'I.V.A. ha un grado di privilegio assai basso (art. 2778 c.c. n. 19) e non pare possibile derogare all'ordine dei privilegi imposto dalla legge così che ci si troverà verosimilmente nella condizione di non poter pagare in percentuale i Creditori prelatizi di grado superiore.

- Non hanno diritto di esprimersi sulla proposta e non sono computati ai fini del raggiungimento della maggioranza il coniuge del debitore, i suoi parenti e affini fino al quarto grado, i cessionari o aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno prima della proposta.

3.3. Omologazione

Se l'accordo è raggiunto l'organismo di componimento della crisi trasmette a tutti i Creditori una relazione sui consensi espressi e sul raggiungimento delle percentuali richieste dalla legge. A tale relazione è allegato il testo dell'accordo. I Creditori avranno dieci giorni per sollevare eventuali contestazioni. Successivamente l'organismo di componimento della crisi trasmetterà, senza osservare particolari termini temporali, al Giudice la relazione alla quale dovrà allegare:

- eventuali contestazioni;
- l'attestazione definitiva sulla fattibilità del piano.

Verificati i requisiti di cui all'art. 12 c. 2 da parte del Giudice, si aprono due strade:

1. Omologare l'accordo.

L'omologazione deve avvenire nel termine massimo di 6 mesi dalla presentazione della proposta. L'omologazione avverrà anche in caso di contestazione sulla convenienza dell'accordo se il Giudice ritiene che il credito potrà essere soddisfatto in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria ex art. 14 – ter e seguenti. L'accordo è obbligatorio per tutti i Creditori anteriori al decreto che fissa l'udienza ex art. 12 c. 3..

2. Mancata omologazione dell'accordo

In questo caso niente viene precisato dalla norma.

4. “COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO” E “CONCORDATO PREVENTIVO”:

ANALISI COMPARATA

(di Silvia Razzolini)

Esaminando la disciplina di Composizione della Crisi da sovra indebitamento si notano numerosi parallelismi con le procedure di Concordato Preventivo, Concordato Fallimentare ed Accordi di Ristrutturazione dei Debiti.

Le analogie con il Concordato Preventivo sono messe in rilievo confrontando la nuova Norma e le previsioni disposte al Titolo III della Legge Fallimentare, art. 160 ss..

Dalla Legge 3/2012 appare palese che il legislatore abbia voluto mutuare la normativa fallimentare in materia di Concordato Preventivo ed applicarla ad un soggetto in stato di crisi (sovraindebitato) che altrimenti non avrebbe potuto essere assoggettato alle procedure concorsuali disciplinate dalla Legge Fallimentare.

4. 1. Presupposti di ammissibilità

I “presupposti di ammissibilità” alla procedura di Composizione della Crisi da sovraindebitamento art. 7, rivelano la matrice concordataria della nuova Norma riprendendo quasi testualmente quanto disciplinato all’art. 160 l. f. “presupposti per l’ammissione alla procedura”.

Come nel Concordato Preventivo è previsto che *un soggetto in stato di sovraindebitamento, crisi nel Concordato, possa proporre ai Creditori un accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti sulla base di un piano* (stesso termine in entrambe le procedure) *che preveda scadenze e modalità di pagamento dei Creditori, anche se suddivisi in classi* (stesse testuali parole), *e che possa prevedere la non integrale soddisfazione dei crediti muniti di pegno, privilegio ed ipoteca, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile dalla vendita sul mercato dei beni sui quali insiste la causa di prelazione* (medesima disposizione in entrambe le discipline).

4. 2. Contenuto del piano, deposito e procedimento

Dalla lettura degli artt. 8, 9 e 10 della norma sulla Composizione delle Crisi da sovraindebitamento si notano parallelismi con la disciplina del Concordato Preventivo. La proposta di accordo deve essere depositata unitamente ad altri documenti (art. 9), così come disposto per la domanda di Concordato (art. 161 L. F.), presso il Tribunale dove l'impresa (nel Concordato) od il debitore (nel sovraindebitamento) hanno la sede principale/residenza. I documenti richiesti che la normativa sulla Composizione della Crisi da sovraindebitamento mutua dalla normativa sul Concordato preventivo sono: l'elenco di tutti i Creditori con l'indicazione delle somme dovute, l'elenco di tutti i beni del debitore, l'attestazione sulla fattibilità del piano le dichiarazioni dei redditi degli ultimi 3 anni e, in caso di imprenditore che svolga attività d'impresa, i bilanci degli ultimi 3 esercizi (Concordato c. d. "in bianco"), le scritture contabili degli ultimi 3 esercizi. La possibilità di integrazione alla proposta di accordo e di produzione di nuovi documenti, art. 9 c. 3-ter, riprende la tempistica di 15 giorni prevista nell'art. 162 c. 1 L. F. Nel caso in cui la proposta di accordo soddisfi i requisiti richiesti dagli artt. 7, 8 e 9 il Giudice fissa con decreto la data dell'udienza che dovrà tenersi entro 60 giorni dalla data di deposito della proposta. Nel Concordato e nella Legge 3/2012 sono imposte le stesse modalità di comunicazione ai Creditori del decreto che fissa l'udienza (art. 10 c. 1 l. 3/2012 e art. 171 L. F. c.5): posta elettronica certificata, telegramma, lettera raccomandata con avviso di ricevimento o telefax, nel Concordato Preventivo è poi disposto che tutte le successive comunicazioni avverranno tramite PEC, mentre nella normativa sul sovraindebitamento non è detto. Gli effetti della presentazione dell'accordo contenuti nell'art. 10 l. 3/2012 riprendono l'art. 51 L. F., ossia il divieto di azioni esecutive e cautelari individuali, a sua volta richiamata e integrata dall'art. 168 L. F. per il Concordato Preventivo, ossia effetti della presentazione del ricorso. In entrambe le procedure è detto che *"fino al momento in cui il provvedimento di omologazione non diventa definitivo, i Creditori anteriori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali"*. Al c. 3-bis dell'art. 10 l. 3/2012, si parla di inefficacia, rispetto ai Creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità del decreto di ammissione, degli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti senza l'autorizzazione del Giudice. Risulta evidente la matrice concordataria di questa disposizione, che riporta le parole dell'art. 167 L. F.. L'art. 11 l.3/20132, evidenzia che *l'accordo è raggiunto, e quindi omologato, quando viene ottenuto il consenso di almeno il 60% dei crediti*, mentre nel Concordato Preventivo l'art. 177 c. 1 parla solo di raggiungimento della maggioranza, senza indicare una percentuale minima. Come nel Concordato anche nella composizione della crisi da sovraindebitamento *"i Creditori muniti di privilegio, pegno ed ipoteca, dei quali la proposta prevede l'integrale pagamento, non sono computati ai fini del raggiungimento della maggioranza e non hanno diritto di esprimersi sulla proposta, salvo che non rinuncino in tutto o in parte al diritto di prelazione"*. Si evidenzia come, a prescindere dalla procedura, vige la regola comune in base alla quale il diritto dei Creditori prelatizi è assicurato dal vincolo che essi hanno su uno specifico bene.

4. 3. Raggiungimento dell'accordo ed eventuale omologazione

La procedura di Composizione della Crisi da sovraindebitamento mutua dalla disciplina del Concordato Preventivo anche il principio del “silenzio assenso”, l’art. 11 c. 1 e art. 178 L. F. c. 4 disciplinando che *“in mancanza di voto espresso si ritengono consenzienti alla proposta”*.

Nel computo della maggioranza, inoltre, per l’approvazione dell’accordo in ambito di sovraindebitamento non sono considerati i voti del coniuge del debitore, ed i parenti ed affini entro il quarto grado.

All’art. 11 c. 3 l. 3/2012 è enunciato un principio cardine della logica concordataria “principio di sopravvivenza delle garanzie nell’ambito delle procedure concorsuali”, è previsto, infatti, che l’accordo non pregiudica i diritti dei Creditori nei confronti dei coobbligati, fidejussori del debitore ed obbligati in via di regresso, principio enunciato sia dall’art. 135 L. F. “effetti del concordato” per il Concordato Fallimentare che dall’art.184 c. 2 L. F. “effetti del concordato per i Creditori”, per il Concordato Preventivo.

L’art. 12 l. 3/2012 riporta un altro importante richiamo alla disciplina concordataria, in particolare alle tempistiche, l’omologazione dell’accordo deve avvenire entro sei mesi dalla presentazione della proposta (art. 12 c.3 bis), del ricorso in caso di Concordato Preventivo (art. 161 L. F.).

Si fa notare una lampante analogia tra la procedura per la Composizione della Crisi da sovraindebitamento ed il Concordato Preventivo: in entrambi gli istituti non è sufficiente il raggiungimento delle maggioranze per far sì che l’accordo produca effetti, è necessario che detto accordo, come accade per il Concordato Preventivo approvato a maggioranza dai Creditori, venga omologato dal Giudice, art. 12 c. 2 l. 3/2012 ed art. 180 L. F. c. 3.

Una volta che l’accordo è stato raggiunto ed omologato dal Giudice, c. 2 dell’art. 12 L. 3/2012 “omologazione dell’accordo”, questo diventa obbligatorio anche per i Creditori non aderenti, avviene il c. d. *“cram down”*, si trovano cioè letteralmente *“trangugiati”* nell’accordo anche i Creditori che non hanno acconsentito alla proposta. Il principio esposto per il sovraindebitamento mutua la previsione del c. 1 dell’art. 184 L. F. *“è obbligatorio per tutti i Creditori anteriori”*, mostrando così che la nuova disciplina non ha natura di semplice contratto tra il debitore ed i Creditori aderenti, ma ha una vera e propria natura concordataria.

Altra conseguenza dell’omologazione dell’accordo mutuata dalla disciplina concordataria che preme sottolineare è la prededucibilità ai sensi e per gli effetti dell’art. 111 L. F., dei crediti derivanti da finanziamenti effettuati in esecuzione o in funzione dell’accordo, stesse testuali parole dell’art. 182 – quater L. F. riportate nell’art. 12 l. 3/2012, nel concordato, però, la prededucibilità è generata dalla presentazione della domanda, nel sovraindebitamento dal momento dell’omologazione dell’accordo.

4. 4. Impugnazione e risoluzione dell'accordo

L'annullamento dell'accordo, disciplinato dall'art. 14 l. 3/2012, riprende quanto già previsto per il concordato fallimentare (art. 138 L. F.), richiamato anche dall'art. 186 L. F. in materia di concordato preventivo. L'annullamento è previsto qualora venga dolosamente aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simulate attività inesistenti, ciò in quanto queste informazioni dolosamente fornite in modo alterato porteranno i Creditori a dare il proprio consenso alla proposta o, in caso di concordato, a dare il proprio parere positivo. In entrambi i casi il Giudice, o il Tribunale nel caso di Concordato, potrebbe essere indotto ad omologare l'accordo o la proposta.

Anche la tempistica dell'annullamento dell'accordo per la risoluzione della Crisi da sovraindebitamento è mutuata rispetto a quella del Concordato, in quanto deve essere proposta nel termine di sei mesi dalla scoperta ed, in ogni caso, non oltre due anni dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto. Il ricorso per la risoluzione dell'accordo ha un termine ridotto della metà rispetto a quello di risoluzione del Concordato: sei mesi per il primo, un anno per il secondo. Le cause di risoluzione sono anch'esse comuni con l'istituto del Concordato, cioè mancato adempimento degli obblighi derivanti dall'accordo e mancata costituzione delle garanzie promesse. Il procedimento di liquidazione, previsto dalla Legge 3/2012 agli artt. compresi tra il 14-ter e il 14-duodecime, ricorda, sia nella forma che nella sostanza, l'esecuzione forzata collettiva delle procedure fallimentari ispirate al principio della *par condicio creditorum*. L'art. 14-quinquies c. 2 lett. b) evidenzia come sino al momento in cui il provvedimento di omologazione non diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei Creditori aventi titolo o causa anteriore. L'esdebitazione ex art. 14-terdecies, invece, si ispira al disposto dell'art. 142 L. F. "esdebitazione" per il fallito persona fisica. Il contenuto è simile per quanto riguarda le condizioni per l'ammissione al beneficio dell'esdebitazione e per quanto riguarda i debiti che restano esclusi dall'esdebitazione.

4. 5. Organismo di Composizione della Crisi – OCC

Organismo fondamentale per il raggiungimento dell'accordo e per la sua soddisfazione nell'ambito della procedura di Composizione della Crisi da sovraindebitamento è l'Organismo per la Composizione della Crisi – OCC, la cui natura e funzione sono disciplinate da tutti gli articoli della Legge 3/2012 ed in particolare dall'art. 15. Già da una prima lettura della norma è possibile evidenzia un forte parallelismo tra la figura dell'Organismo e quella del Commissario Giudiziale, anche se l'Organismo, nella procedura può assumere anche il ruolo di "professionista attestatore". L'Organismo di Composizione della

Crisi, infatti, è presente sin dal momento in cui viene avviata la procedura in quanto *l'accordo può essere proposto con l'ausilio dell'OCC*, art. 7. In questa fase l'OCC non ha funzioni di Commissario Giudiziale, bensì di professionista esterno, paragonabile al "professionista attestatore". Successivamente all'omologazione dell'accordo, l'Organismo assume funzioni di Commissario Giudiziale ed attesta la fattibilità del piano che viene allegata alla proposta di accordo, in modo del tutto simile alla relazione ex art. 172 L. F.. Nel caso di raggiungimento dell'accordo l'OCC trasmette a tutti i Creditori una relazione sui consensi espressi e sul raggiungimento della percentuale minima del 60% come (art. 12), lo stesso il Commissario Giudiziale nell'art. 180 L. F. da notizia ai Creditori del decreto che omologa il Concordato. Altro elemento che la Legge sul sovraindebitamento emula dalla normativa fallimentare sono i requisiti che un soggetto deve avere per essere Organismo di composizione della crisi, il Tribunale ex art. 15 può, in fatti, nominare come Organismo anche *"un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 L. F."*, ossia gli stessi previsti per la figura del Commissario Giudiziale, e di Curatore Fallimentare. Anche la liquidazione del compenso dell'Organismo rimanda alle figure di Commissario Giudiziale e di Curatore. L'art. 15 l. 3/2012 (fin quando non verrà emanato un Regolamento da parte del Ministero di Giustizia), in realtà, prevede espressamente l'applicazione dei parametri stabiliti per i Commissari Giudiziali, nelle procedure di Concordato Preventivo, e dei Curatori, nei casi di Liquidazione del patrimonio (artt. 14–tre e ss.). I compensi sono, però, ridotti del 40%.

4. 6. Ulteriori parallelismi con la disciplina concordataria

La normativa sul sovraindebitamento nell'art. 7 mutua dalla disciplina concordataria la "transazione fiscale". L'art. 182–ter L. F., prevedendo l'obbligatorietà della totale soddisfazione, concedendo solo la dilazione di pagamento dei tributi costituenti risorse proprie dell'Unione Europea, dell'IVA e delle ritenute operate e non versate. Si evidenzia, a conclusione di questo breve lavoro, che la procedura di Composizioni della Crisi da sovraindebitamento riprende dalla disciplina del Concordato Preventivo anche le sanzioni. Queste debbono essere distinte fra le sanzioni a carico del debitore (imprenditore nel caso del Concordato) e le sanzioni a carico dell'OCC (professionista attestatore in caso di Concordato). Il debitore sovraindebitato che ha aumentato o diminuito il passivo ovvero sottratto o dissimulato una parte di attivo rischia la reclusione da 6 mesi a 2 anni ed una multa da 1.000 a 50.000 euro, nella Legge Fallimentare all'art. 236 non sono previste sanzioni pecuniarie per l'imprenditore che ha commesso i reati suddetti è prevista, però, una pena detentiva più lunga, da 1 a 5 anni. Le sanzioni che colpiscono l'OCC che commette il reato di "falso in attestazioni e relazioni", previsto anche per il professionista attestatore nell'art. 237 L. F., prevedono una reclusione da 1 a 3 anni e una multa da 1.000 a 50.000 Euro, ben ridotta rispetto alla procedura di Concordato Preventivo per il professionista attestatore o per chi redige la relazione, visto che la reclusione è da 2 a 5 anni, mentre la sanzione pecuniaria è da 50.000 a 100.000 Euro.

5. ACCORDO DEL DEBITORE: CASO PRATICO

(di Emma Scavo)

Nell'esempio pratico si fa riferimento al debitore imprenditore agricolo, soggetto non fallibile, che si trova in una situazione finanziaria da non poter fronteggiare.

L'imprenditore, al fine di garantire il mantenimento dei valori aziendali a beneficio della massa creditoria decide di predisporre un piano di ristrutturazione dei debiti con l'ausilio dell'Organismo per la Composizione della Crisi da sovraindebitamento, il quale ne attesta l'attuabilità del piano di ristrutturazione.

L'impresa agricola ha due rami aziendali di produzione:

1. confezionamento della frutta fresca e ortaggi pronti per il consumo
2. lavorazione e conservazione dei cereali.

Il piano prevede la prosecuzione dell'attività del ramo d'azienda preposto alla lavorazione e conservazione dei cereali in modo da mantenere l'avviamento aziendale in prospettiva di un'ipotetica cessione, di incassare quanto previsto negli accordi di fornitura già stipulati con le aziende del territorio locale e nazionale e di smobilizzare, attraverso una vendita, il fabbricato proveniente dalla cessione del ramo di azienda preposto al confezionamento degli ortaggi. Ciò consentirà il pagamento dei debiti che ammontano a complessivi Euro 446.928.

I Creditori chirografari, partecipanti al piano di ristrutturazione rappresentano il 64,58% del totale dei debiti.

Il piano prevede, altresì, il pagamento integrale dell'intero ceto Creditorio privilegiato, mentre il pagamento dei compensi di assistenza nella procedura di cui alla Legge 27.01.2012 n.3 non graverà sui Creditori, in quanto assunti e garantiti dall'imprenditore.

Gli allegati all'istanza sono:

- elenco dei Creditori con indicazione delle somme dovute;
- dichiarazioni dei redditi degli ultimi 3 esercizi;
- attestazione dell'Organismo di composizione sulla fattibilità dell'accordo;
- scritture contabili degli ultimi 3 esercizi.

AL TRIBUNALE DI PERUGIA

**Istanza di ammissione alla procedura di composizione
della crisi da sovraindebitamento
art. 6 e seguenti Legge 27.01.2012 N.3**

Premesso che

- a) la sottoscritta signora NOME COGNOME, nata a CITTA' il 14.09.1988 CF: RSSGLN88C37G478H, residente in CITTA', Via Roma 53, imprenditore agricolo, titolare dell'omonima impresa agricola, con sede in CITTA' località CITTA', si trova in una situazione di squilibrio economico e patrimoniale tale da comportare una incapacità di soddisfare le obbligazioni alle loro regolari scadenze;
- b) E' stata redatta una proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti con l'ausilio della dott.ssa X Y dottore commercialista iscritta nel registro degli Organismi per la composizione della crisi da sovraindebitamento, che attesta l'attuabilità del piano di ristrutturazione dei debiti in oggetto;

propone

in data 22.01.2013 il seguente accordo di ristrutturazione dei debiti, con continuazione dell'attività, in base all'art. 6 e seguenti della legge 27 gennaio 2012, n.3, così come modificata dal D. L. 179/2012.

Si procederà alla soddisfazione dei debiti di cui sotto, mediante l'introito proveniente dalla già realizzata vendita di un bene immobile relativo alla cessione del ramo di azienda sito in CITTA', preposto al confezionamento, pronto per il consumo, della frutta fresca e degli ortaggi, attraverso la linea di produzione degli ortaggi IV GAMMA, del valore di € 144.312,50 nella maniera seguente:

- A. 100,00 % del credito totale pari a € 41.714,00 al Creditore privilegiato;
- B. 64,58% del credito totale pari a € 55.197,00 a Cosefir, per un importo di € 35.646,00.
- C. 64,58% del credito totale pari a € 35.019,00 a Mediocredito Umbria, per un importo di € 22.615,00.
- D. 64,58% del credito totale pari a € 5.188,00 a Finrenault, per un importo di € 3.350,00.
- E. 64,58% del credito totale pari a € 123.975,00 a Banca Marche, per un importo di € 80.063
- F. 64,58% del credito totale pari a € 69.246,00 a Banca Toscana, per un importo di € 44.719

La programmata (preliminare di vendita stipulato il 15 febbraio 2013) cessione attiva del ramo di azienda operativo nel settore della lavorazione dei cereali, permetterà la prosecuzione dell'attività fino al 31.12.2013 del secondo comparto aziendale salvaguardando i connessi valori di impresa e ottemperando agli accordi di fornitura già stipulati con le aziende del territorio della Media Valle del Tevere per un valore di fatturato pari a € 142.805,00.

Tale importo, consente di comporre le ragioni del ceto creditorio in misura pari al 64,58% così suddiviso tra i Creditori:

- A. € 19.551,00 a Cosefir
- B. € 12.404,00 a Mediocredito dell'Umbria
- C. € 1.838,00 a Finrenault
- D. € 43.912,00 a Banca Marche
- E. € 24.527,00 a Banca Toscana.

I costi attesi per la prosecuzione dell'attività sono preventivati in € 40.500,00 di cui:

- spese per energia elettrica: € 5.000,00;
- spese per la manutenzione ordinaria per attrezzature e macchinari: € 25.000,00;
- spese per la mandopera: € 5.500,00;
- debiti verso gli istituti previdenziali : € 5.000,00.

Si evidenzia che i compensi professionali per onorare le spese di procedura di cui alla legge 27.01.2012 n. 3, ivi compresi quelli per la redazione della relazione dell'esperto, quantificabili in Euro 20.000,00, non graveranno sui Creditori in quanto assunti e garantiti dal sig. XY.

SITUAZIONE DEBITORIA	Parziali €	Totali €	Parziali %	Totali %
1) Debiti v/Banche		288.625		64,58
C/c e dep. bancari	152.838		34,20	
Mutui e finanziamenti	135.787		30,38	
2) Debiti v/Stato		41.714		9,33
Iva	12.410		2,78	
Tributari	20.328		4,55	
Istituti Previdenziali	8.976		2,01	
3) Debiti v/Fornitori		71.512		16,00
4) Debiti per fatture da ricevere		33.818		7,57
5) Altri debiti		11.260		2,52
<i>Totale debiti</i>		446.928		100,00

Creditori partecipanti all'accordo	€	%
Cosefir	55.197	12,35
Mediocredito Umbria	35.019	7,84
Finranault	5.188	1,16
Banca delle Marche	123.975	27,74
Banca Toscana	69.246	15,49
<i>Totale</i>	288.625	64,58

Da quanto su esposto, il patrimonio societario consente la soddisfazione integrale dell'intero ceto creditorio privilegiato, nonché il pagamento in misura soddisfacente dei Creditori chirografari in ragione del 64,58%.

Il sottoscritto Debitore, insiste affinché l'adito Tribunale si compiaccia accogliere l'istanza rassegnata.

Si allega, così come richiesto dalla legge 3/2012:

- Elenco dei Creditori con indicazione delle somme dovute;
- Dichiarazioni dei redditi degli ultimi 3 esercizi;
- Attestazione dell'Organismo di composizione sulla fattibilità dell'accordo;
- Scritture contabili degli ultimi 3 esercizi.

Data e Luogo, gg.mm.aaaa

IL DEBITORE